

GL /XQHGu VHWWHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Sicurezza				
1	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Sicurezza, responsabilita' estesa in caso di infortuni sul lavoro (D.Cirioli)</i>	3
Rubrica Ambiente				
18	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Un mare di illeciti ambientali (F.Milazzo)</i>	6
Rubrica Imprese				
16	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Aiuti per investire nell'ambiente (B.Pagamici)</i>	7
Rubrica Lavoro				
44	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Cambia il lavoro con ChatGpt (M.Damiani)</i>	8
Rubrica Altre professioni				
1+12	Il Sole 24 Ore	11/09/2023	<i>Tra i geometri boom dei redditi e giovani dimezzati (M.Ceci)</i>	9

**Sicurezza, responsabilità estesa
in caso di infortuni sul lavoro**

Cirioli da pag. 6

Le indicazioni della Cassazione: rispondono sia il datore di lavoro formale sia quello reale

Responsabilità senza deroghe in caso di infortuni in azienda

Pagine a cura

DI DANIELE CIRIOLI

La sicurezza dei lavoratori non ammette deroghe. Sono tutti responsabili, sia l'amministratore sia chi gestisce effettivamente l'attività, ossia, rispettivamente, sia il datore di lavoro "formale" e sia quello "concreto". Lo stabilisce la Corte di cassazione nella sentenza n. 30167/2023 del 12 luglio scorso. Per la prima volta la Corte ripercorre l'intera disciplina del Tl Sicurezza (dlgs 81/2008) fornendo gli orientamenti sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, in una fattispecie diffusa specie tra le pmi, ossia la presenza di un datore di lavoro "formale" (titolare dei contratti di lavoro com'è l'amministratore o il consiglio di amministrazione di una società) e di un datore di lavoro "concreto" (che esercita di fatto tutti i poteri di gestione dell'azienda). La Corte stabilisce un nuovo principio per cui, in tema d'infortunio sul lavoro, la titolarità soltanto formale della qualifica di amministratore di società, cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa d'esonerazione da responsabilità (anche penali) in caso di omissione delle misure di prevenzione e sicurezza, perché il Tl prevede una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro sia di colui che, pur senza una regolare investitura, ne esercita in concreto i poteri giuridici.

La vicenda. La vicenda riguarda un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un capannone industriale. Il decesso dell'operaio è avvenuto per precipitazione dall'alto: una tavola che si ribalta e la caduta al suolo causata anche dal vuoto lasciato in parte sul ponteggio dalla man-

canza di parapetti ai lati. Per l'incidente il tribunale di Napoli condanna:

- il legale rappresentante della ditta per cui lavorava l'operaio (datore di lavoro "formale");
- il gestore di fatto della ditta per cui lavorava l'operaio (datore di lavoro "concreto");
- il coordinatore per la sicurezza.

Successivamente, la Corte di appello di Napoli conferma la responsabilità penale degli imputati, riformando in parte le pene. La vicenda, così, arriva in Cassazione.

Il ricorso in Cassazione. Il ricorso in Cassazione, tra l'altro, mira a separare le posizioni dei due datori di lavoro, quello formale (per escluderlo da ogni responsabilità) e quello concreto. Secondo i ricorrenti, infatti, la titolarità di una posizione di garanzia non può essere attribuita al datore di lavoro formale, il quale, formale intestatario della ditta (appunto), mai si è interessato in concreto di gestire l'attività. Secondo la Corte di appello, il datore di lavoro formale non era solamente il legale rappresentante della ditta, perché dai documenti del piano operativo di sicurezza per i lavori (il c.d. Pos) risultava che fosse anche preposto e capocantiere. Pertanto, la Corte di appello ha concluso nel ritenere che il datore di lavoro formale si fosse completamente astenuto dai compiti di vigilanza e di controllo che gli competevano sia in qualità di datore di lavoro sia in qualità di preposto (carica che aveva accettato senza riserve nel Pos). Contro l'assunto della Corte di appello, il ricorso in Cassazione verte nel contestare la qualifica di datore di lavoro in capo all'amministratore della ditta (e quindi anche la sua corresponsabilità sull'infortunio), sostenendo che avesse ricoperto la carica di titolare dell'azienda solo formalmente, senza mai dedicarsi in al-

cun modo alle attività dell'azienda e senza esercitare alcuna intromissione nella sua gestione. Di conseguenza, non è possibile addebitare all'amministratore la violazione delle norme di prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro, essendo rimasto del tutto estraneo alla vicenda.

Il ragionamento dei giudici. Per i giudici di Cassazione, la rimproverabilità sui reati colposi in materia antinfortunistica va riferita anche all'assunzione solo formale della carica di legale rappresentante di una società alle cui dipendenze è il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento. Escludere tale possibilità, aggiungono i giudici, "significherebbe svuotare di significato la responsabilità penale colposa derivante da una posizione di garanzia, i cui obblighi possono derivare dalla legge, da contratto, da precedente attività svolta, o da altra fonte obbligatoria da individuarsi a cura dell'interprete". Si consentirebbe, infatti, attraverso l'interposizione fittizia, di vanificare la cogenza della tutela penale per omissione di cautele doverose correlate alla salvaguardia di soggetti ritenuti dall'ordinamento bisognosi di protezione.

Perché nasca una posizione di garanzia è necessario che vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche negoziale) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno preso in carico.

La ratio sottesa al sistema sta nel fine di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo a soggetti diversi dai titolari, in ragione del ruolo che rivestono, l'obbligo di evitarne la lesione mediante l'eser-

cizio di doveri di vigilanza e di controllo e ciò perché gli interessati non hanno il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'integrità dei loro beni.

In tale assetto le posizioni di garanzia risultano connesse a obblighi di solidarietà di rilevanza costituzionale attribuiti a determinati soggetti sia "per proteggere determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrità" (si pensi alla posizione di protezione dei genitori nei confronti dei figli, che è la posizione di solidarietà per eccellenza), sia al fine di "neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati" (è questo un esempio concreto: la posizione di controllo attribuita al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori alle sue dipendenze).

La tesi è nel Tl. La fonte dell'obbligo, nel caso in esame, dunque, va individuata nella titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministratore. Infatti, gli artt. 2 e 299 del Tl definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro che rivestano le qualifiche di datore di lavoro, di dirigente o di preposto. Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, è il soggetto "titolare del rapporto di lavoro", il quale riveste una posizione di garanzia, indipendentemente dall'effettività dello svolgimento delle mansioni tipiche imprenditoriali e datoriali. Ai sensi dell'art. 299, è irrilevante l'intestazione apparente o fittizia della titolarità di datore di lavoro ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia; infatti, nel definire l'esercizio di fatto di poteri direttivi, la richiamata norma stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su co-

lui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al soggetto definito all'art. 2 del Tu. In altre parole, dunque, la responsabilità ricade naturalmente sul datore di lavoro formale ed è estesa anche al datore di lavoro concreto dall'art. 299. Infatti, tale norma estende gli obblighi di garanzia a coloro i quali, di fatto, svolgono

mansioni tipiche della figura di datore di lavoro (ma anche di dirigente o di preposto), senza escludere la corresponsabilità di coloro i quali siano formali titolari della stessa qualifica.

Il nuovo principio. In conclusione, la Corte di Cassazione ritiene di confermare i precedenti orientamenti che hanno affermato come la responsabilità dell'amministratore della società, in ra-

gione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente. Anzi, ne fa scaturire questo nuovo principio: «In tema di infortuni sul lavoro, in base alla lettura combinata del dlgs n. 81 del 2008, artt. 2 e 199, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa ca-

po il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica; le due norme infatti prevedono una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici».

© Riproduzione riservata

Responsabilità senza eccezioni

<p>Il nuovo principio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In tema di infortuni sul lavoro, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica • Gli artt. 2 e 299 del Tu sicurezza (dlgs 81/2008), infatti, prevedono la corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici
<p>Art. 299 Tu sicurezza</p>	<p>Esercizio di fatto di poteri direttivi = Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, d ed e, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei predetti soggetti</p>
<p>Art. 2, comma 1, Tu sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, comma 1, lett. a = definizione di datore di lavoro • Art. 2, comma 1, lett. b = definizione di dirigente • Art. 2, comma 1, lett. b = definizione di preposto

Chi conduce l'esecuzione dei lavori è tenuto a verifiche frequenti sulle situazioni di pericolo

Vigilanza effettiva da chi coordina

La sicurezza sul lavoro richiede fatti, non parole. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in altre parole, è tenuto a verificare se ci sono situazioni di pericolo in un cantiere in relazione a ciascuna fase di sviluppo dei lavori, mediante una vigilanza effettiva, cioè con azioni di verifica a periodicità significativa e non burocratica. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30167/2023, nel confermare la condanna (penale) del coordinatore dei lavori di un cantiere edile per la morte di un operaio a seguito di caduta dall'alto. Per la Corte, infatti, i difetti e le criticità delle misure di sicurezza erano rilevabili *ictu oculi* (mancanza parapetti al ponteggio) per cui la sua inerzia è giustifica-

ta solo da uno svuotamento delle funzioni di controllo.

Compiti di salvaguardia dei lavoratori. La vicenda riguarda un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile. Il decesso dell'operaio è avvenuto per precipitazione dall'alto: una tavola che si ribalta e la caduta al suolo causata anche dal vuoto lasciato in parte sul ponteggio dalla mancanza di parapetti ai lati. Per l'incidente mortale il tribunale di Napoli condanna il legale rappresentante della ditta per cui lavorava l'operaio deceduto; il gestore di fatto della ditta; e il coordinatore per la sicurezza (si veda pagina a fianco).

La Corte di appello conferma la condanna e la vicenda arriva in Corte di Cassazione.

Secondo tale Corte, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la legge attribuisce una posizione di garanzia e un importante dovere d'intervento a tutela della salvaguardia della salute dei lavoratori, nonostante sia investito, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di mere funzioni di "alta vigilanza".

Il coordinatore per la sicurezza. In particolare, ai sensi del Tu sicurezza (art. 92 dlgs 81/2008), il coordinatore per la sicurezza, oltre a dover assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente ai fini della realizzazione della migliore organizzazione, ha il compito di verificare la corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Pos) da

parte delle imprese esecutrici e la scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Inoltre, ha i compiti di adeguare il Pos in relazione all'evoluzione dei lavori e di segnalare al committente ovvero al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, l'inservanza delle disposizioni sulla sicurezza (nello specifico quelle degli artt. 94, 95, 96 e art. 97, comma 1, Tu sicurezza) e anche di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.

I compiti, in pratica. Oltre a quelli di legge, spiega la Corte, valgono anche i principi interpretativi giurisprudenziali. In base a questi, tra l'altro, in tema di infortuni

sul lavoro, in riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, consistenti:

- nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

- nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

- nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verifican-

do, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Pos".

Pertanto, conclude la Corte, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti in uno stesso cantiere, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza (Pos) e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

Autonoma posizione di garanzia. Secondo la Cassazione, dai predetti principi di legge e di giurisprudenza emerge come la figura professionale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia titolare di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si af-

fianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, e comprende un controllo effettivo sul concreto rispetto d'osservanza del Pos e dei processi di lavorazione al fine di evitare che siano trascurate o disapplicate le disposizioni previste. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, dunque, tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione.

La vigilanza deve essere effettiva. Più importante ancora, secondo la Cassazione, è altro: sebbene l'alta vigilanza non imponga la presenza diurna del coordinatore sul cantiere e un potere-dovere d'immediato intervento (si tratta di obblighi riguardanti altre figure professionali, quali i preposti e i dirigenti), viene comunque richiesto che tale vigilanza sia effetti-

va. Che cosa vuole dire questo? Vuol dire che il compito (di alta vigilanza) deve esplicarsi con "manifestazioni tangibili di coordinamento, d'informazione e verifica, sia pure su un piano diverso rispetto a quello proprio del preposto o dirigente figure prossime al posto di lavoro". In altre parole, il coordinatore identifica momenti tipici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto a esse l'attuazione dei piani "attraverso la mediazione dei datori esecutori". Ciò vuol dire che non può esimersi dal prevedere momenti di verifica dell'effettiva attuazione di quanto previsto, mediante azioni (di verifica) che non possono essere quotidiane, ma che hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non meramente di routine).

© Riproduzione riservata

I responsabili della sicurezza

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione di specifici compiti (di cui all'art. 92), che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) da lui designato (Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice)

Piano operativo di sicurezza (Pos)

Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, con specifici contenuti (indicati nell'allegato XV al Tu sicurezza)

Compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (se previsto), adegua il piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) e il fascicolo dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e all'ispettorato territoriale del lavoro competente
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

In numeri raccolti da Legambiente nel report sulle infrazioni commesse lungo le coste italiane

Un mare di illeciti ambientali

Quasi 20 mila ecoreati, 44 mila violazioni amministrative


Pagina a cura

DI FABRIZIO MILAZZO

Sono 19.530 i reati ambientali accertati nel 2022 lungo le coste italiane (+3,2% rispetto al 2021), mentre gli illeciti amministrativi, 44.444, sono cresciuti del 13,1%. Diminuisce (-4%) il numero delle persone denunciate e arrestate (19.658) e in maniera più significativa quello dei sequestri (3.590, con una riduzione del -43,3%). Sommando reati e illeciti amministrativi in Italia è stata accertata, grazie ad oltre un milione di controlli (esattamente 1.087.802, +31% rispetto al 2021) svolti dalle Capitanerie di porto e dalle forze dell'ordine, una media di 8,7 infrazioni per ogni km di costa (erano state 7,5 nel 2021), una ogni 115 metri. È quanto emerge dal report "Mare monstrem 2023" di Legambiente che raccoglie dati e numeri del 2022 sul mare violato e minacciato dalle illegalità ambientali, diffuso alla vigilia dell'anniversario della morte di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 per il suo impegno per la tutela del mare e delle coste del Cilento contro speculazioni e illegalità. «Tredici anni fa veniva ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica da sempre impegnato contro illegalità e speculazioni e che Legambiente ha conosciuto e premiato consegnandoli le cinque vele» sottolinea Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. «Il suo sia un esempio a cui guardare, perché per combattere la illegalità è importante che anche le realtà territoriali facciano la loro parte insieme alle istituzioni. Allo stesso tempo è fondamentale accelerare il passo sulle attività di controllo e quegli interventi normativi non più rimandabili: dalle demolizioni affidate ai prefetti delle case abusive agli investimenti sui depuratori fino alla lotta alla pesca illegale».

Le violazioni accertate. In base ai dati contenuti nel rapporto, relativamente ai reati ambientali lungo le coste, nel 2022 primeggia il ciclo illegale del cemento, dalle occupazioni di demanio marittimo alle cave illegali, dagli illeciti negli appalti per opere pubbliche fino all'abusivismo edilizio, che rappresenta, da solo, il 52,9% dei reati.

In dettaglio, nel corso di 12 mesi, le forze dell'ordine



e le Capitanerie di porto hanno effettuato 664.175 controlli (erano stati 520 mila nel 2021, con un incremento del 27,7%) e hanno contestato 10.337 illeciti penali che, sommati ai 17.029 illeciti di carattere amministrativo, portano a un ammontare di 27.366 infrazioni, per una media di 75 al giorno, oltre 3 all'ora.

Il numero delle persone denunciate o arrestate è stato di 10.689, pari al 54,4% del totale delle denunce e degli arresti censiti, il 29,6% in più rispetto al 2021. In leggera flessione, invece, il numero dei sequestri eseguiti contro il cemento illegale, che sono stati 1.455 (-18,5% rispetto al 2021). In netta crescita, invece, sia il numero delle sanzioni amministrative, che sono state 31.586 (erano 9.866), sia il valore derivante dalla somma dei sequestri e delle sanzioni, che ha superato i 90 milioni di euro (con un aumento del 147% rispetto ai 36,37 milioni di euro nel 2021).

La classifica regionale dei reati nel ciclo del cemento vede al primo posto la Campania, con 1.727 illeciti penali, pari al 16,7% del totale nazionale. Al secondo posto si colloca la Puglia, con 1.282 reati (12,4%) e al terzo la Sicilia, con 1.047 reati (10,1%). Seguono la Toscana, con 1'8,8%, la Calabria, con l'8,4%, e il Lazio, con il 7,1%. Prima regione del nord è il Veneto, con 669 reati (6,5% del totale nazionale).

Seguono diversi fenomeni di illegalità, che vanno

dalla mala-depurazione allo smaltimento dei rifiuti, che Legambiente classifica con la voce "mare inquinato" con 4.730 illeciti penali e la pesca di frodo, con 3.839 reati.

Infine, ammontano a 624 le violazioni del Codice della navigazione relative alla nautica da diporto, anche in aree protette, un dato in netta crescita rispetto ai 210 del 2021 (+197,1%), con 286 persone denunciate/ arrestate e 329 sequestri. Le diverse filiere delle illegalità ambientali hanno anche un forte impatto economico, infatti il valore dei sequestri e delle sanzioni amministrative è stato nel 2022 di oltre 486 milioni di euro (in calo del -22,3% rispetto al 2021). «L'importante lavoro di Capitanerie di porto e forze dell'ordine deve essere quanto prima accompagnato da un impegno decisamente più significativo da parte di tutte le istituzioni coinvolte, dai singoli comuni alle regioni, dal parlamento al governo» rileva Enrico Fontana, responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.

La classifica regionale degli illeciti amministrativi.

A livello geografico, il 48,7% dei reati è stato accertato nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, con la Campania che guida la classifica nazionale con 3.345 reati, pari al 17,1% del totale nazionale, seguita da Puglia (2.492 reati), Sicilia (2.184), Lazio (1.741) e Calabria (1.490 reati). La Toscana si colloca in sesta posizione come illeciti pena-

li (1.442) ma è al secondo posto dopo la Campania come illeciti amministrativi (4.392), seguita dalla Sicilia (4.198 illeciti e ben 8.712 sanzioni). Per quanto riguarda la classifica delle infrazioni per km di costa, la Basilicata si conferma come prima regione come numero di reati e illeciti amministrativi accertati (32,7 per ogni km), seguita quest'anno dall'Emilia Romagna, con 29,1 infrazioni (era al quarto posto nel 2021), dal Molise (28), dall'Abruzzo (27,8) e dal Veneto, con 24 reati e illeciti amministrativi per ogni chilometro.

La "maladepurazione". In base a quanto emerge dal focus, la cattiva depurazione resta una delle principali emergenze croniche da affrontare. Infatti, sono quattro le procedure d'infrazione decise dall'Unione europea e attive nei confronti dell'Italia in tema di collettamento, fognatura e depurazione. Nelle scorse settimane, come si legge nel report, è stato nominato il nuovo commissario straordinario per la depurazione. Legambiente chiede continuità con il lavoro fatto dal precedente commissario, un piano nazionale per la depurazione con più risorse economiche e il completamento veloce degli interventi sulla rete.

I prodotti ittici sequestrati. Nel 2022 sono state oltre 400 le tonnellate complessive di prodotti ittici sequestrate, quasi 1.097 chilogrammi al giorno. La Sicilia primeggia, con oltre 129 tonnellate, mentre le prime cin-

que regioni (Sicilia, Puglia, Liguria, Veneto e Toscana) coprono oltre il 76,3% dei sequestri effettuati lo scorso anno. Se si legge il dato per km di costa, in testa Veneto e Liguria, rispettivamente con oltre 188 e 120 kg per chilometro di costa.

Le proposte. Al cospetto della preoccupante fotografia scattata, secondo Legambiente appare necessario intervenire con urgenza su più fronti. E pertanto l'associazione ha stilato otto proposte indirizzate al governo per tutelare in maniera più efficace lo straordinario patrimonio ambientale del Belpaese. Innanzitutto, appare fondamentale ripristinare, se necessario anche con modifiche normative, l'efficacia dell'art. 10bis della legge 120/2020 che affida ai prefetti il compito di demolire le costruzioni abusive oggetto di ordinanze di abbattimento emesse ma non eseguite dai Comuni. Inoltre, è importante rafforzare l'attività di contrasto delle occupazioni abusive del demanio marittimo, rilanciando a livello nazionale e su scala locale la costruzione e l'adeguamento e/o messa in regola dei sistemi fognari e di depurazione, migliorando in generale l'intero sistema di gestione, integrando il ciclo idrico (collettamento fognario e depurazione) con quello dei rifiuti (gestione fanghi di depurazione), efficientare la depurazione delle acque reflue, valorizzandole come risorsa e permettendone il completo riutilizzo in settori strategici come l'agricoltura, superando gli ostacoli normativi nazionali con l'attuazione del regolamento Ue 741/2020. E ancora, a parere degli ambientalisti, bisogna migliorare e rendere più efficienti e omogenei i controlli delle agenzie regionali di protezione ambientale messe in rete nel Sistema nazionale di protezione ambientale coordinato da Ispra (Snpa), approvando i decreti attuativi della legge 132 del 2016, regolamentare in maniera stringente lo scarico in mare dei rifiuti liquidi istituendo, per esempio, delle zone speciali di divieto di qualsiasi tipo di scarico, anche oltre le 12 miglia dalla costa, promuovere politiche attive per la prevenzione nella produzione di rifiuti e per la migliore tutela del mare e della costa. Infine, attuare adeguati interventi normativi contro la pesca illegale, non dichiarata e non documentata.

© Riproduzione riservata

